

14 gennaio 2026

**La Corte di giustizia dell'Unione europea impone a tutti gli Stati membri  
il riconoscimento del matrimonio *same sex* contratto in un Paese membro**

di MARTA PICCHI

Con la pronuncia in commento, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che gli Stati membri devono riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti legalmente durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Paese membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare. Ha altresì precisato che se la trascrizione è l'unico mezzo previsto dal diritto interno per dare efficacia ai matrimoni contratti all'estero, lo Stato membro deve applicare la medesima procedura a tutte le coppie, evitando forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale.

La sentenza è stata resa dopo che la Corte suprema amministrativa della Polonia si è rivolta in via pregiudiziale alla CGUE nutrendo dei dubbi sull'interpretazione degli artt. 20, par. 2, lett. a), e 21, par. 1, TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. La vicenda riguarda due cittadini polacchi, sposatisi in Germania, che avevano chiesto la trascrizione del loro certificato di matrimonio nel registro dello stato civile polacco affinché il matrimonio fosse riconosciuto nel loro Paese di origine. L'Ufficio di stato civile aveva respinto la richiesta con la motivazione che il diritto polacco non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che, di conseguenza, una siffatta trascrizione avrebbe violato i principi fondamentali sanciti dall'ordinamento giuridico polacco. La decisione, impugnata dinanzi alle autorità giudiziarie, era stata confermata in due gradi di giudizio prima di arrivare dinanzi al *Naczelny Sąd Administracyjny* che ha disposto il rinvio pregiudiziale.

La CGUE ha ribadito che la disciplina del matrimonio rientra nella competenza degli Stati membri che sono liberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del TFUE in tema di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri riconoscendo, a tal fine, lo *status* delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo. Il rifiuto opposto al riconoscimento del matrimonio in Polonia ha impedito ai soggetti interessati – che hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, come persone coniugate, durante il loro soggiorno nello Stato membro ospitante – di proseguire la vita familiare beneficiando di detto *status* giuridico, poiché li ha costretti a vivere, dopo il ritorno nel Paese di origine, come persone non coniugate. In questa maniera sono stati seriamente ostacolati nell'organizzazione della loro vita familiare poiché non hanno più potuto far valere il loro *status* matrimoniale in numerose attività della vita quotidiana, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Nel caso di specie, uno dei coniugi era rimasto disoccupato per un certo periodo di tempo senza essere coperto dall'assicurazione sanitaria pubblica, mentre lo sarebbe stato se gli effetti del matrimonio fossero stati riconosciuti. Inoltre, il coniuge che aveva acquisito il cognome del proprio *partner*, a seguito del matrimonio, era riuscito ad ottenere, previa autorizzazione di un giudice polacco, l'aggiornamento del cognome nel registro immobiliare per uno dei beni immobili di sua proprietà, mentre un secondo giudice aveva negato questa possibilità per un altro bene, con la motivazione che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non era accettato per fondare una tale richiesta.

Questo dimostra, secondo la CGUE, che il rifiuto opposto dalle autorità polacche costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto sancito all'art. 21, par. 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, poiché i cittadini interessati vengono privati della possibilità di ritornare nello Stato membro di cui sono cittadini proseguendo la vita familiare sviluppata o consolidata nel Paese membro ospitante.

La CGUE ha poi chiarito che l'obbligo di riconoscimento del matrimonio contratto nello Stato membro ospitante non viola l'identità nazionale né minaccia l'ordine pubblico dello Stato membro d'origine perché non pregiudica in alcun modo l'istituto del matrimonio come disciplinato in Polonia.

Infatti, non comporta l'obbligo di prevedere nella normativa nazionale l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, imponendo soltanto il riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti nello Stato membro ospitante in conformità alla normativa di quest'ultimo, e ciò ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti a tali cittadini dal diritto dell'Unione (§ 61).

Dopodiché, la CGUE ha attinto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto la relazione che lega una coppia *same sex* nella nozione di "vita privata" e "vita familiare", riscontrando un obbligo positivo per gli Stati membri, *ex art. 8 CEDU*, di istituire un quadro giuridico che consenta il riconoscimento giuridico e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso, allo scopo di non pregiudicare la possibilità di organizzare aspetti fondamentali della loro vita privata e familiare. Ha ritenuto perciò che il rifiuto delle autorità polacche abbia altresì violato i diritti fondamentali che l'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE garantisce alle coppie di persone dello stesso sesso. Ciò significa, come peraltro rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, che ciascuno Stato membro che non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso è tenuto a «introdurre procedure adeguate affinché sia riconosciuto un siffatto matrimonio qualora quest'ultimo sia stato contratto da due cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno conformemente al diritto dello Stato membro ospitante» (§ 68). La scelta delle modalità di riconoscimento rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri: dunque, la trascrizione degli atti di matrimonio nel registro dello stato civile rappresenta solo uno dei modi idonei per consentire un siffatto riconoscimento. La CGUE ha sottolineato però la necessità che la modalità scelta non renda impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione dei diritti conferiti dall'art. 21 TFUE.

Nel caso in questione, la CGUE ha ritenuto che la trascrizione dell'atto di matrimonio sia l'unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente a un matrimonio, contratto in altro Stato membro, di essere effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative polacche. Difatti, sebbene gli atti di matrimonio redatti all'estero possano produrre effetti probatori equivalenti a quelli degli atti di matrimonio polacchi, vi è il rischio che le autorità amministrative, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possano trarre decisioni divergenti, come è accaduto nel caso di specie, pregiudicando

il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, sancito dall'art. 21, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Di conseguenza, la CGUE ha ritenuto che l'assenza nell'ordinamento polacco di una modalità di riconoscimento equivalente a quella espressamente riconosciuta alle coppie di sesso opposto costituisca proprio una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in palese violazione dell'art. 21, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. Perciò ha affermato che, qualora uno Stato membro scelga, secondo il proprio margine di discrezionalità, di prevedere una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti dai cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro (come, nel caso di specie, la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile), sarà allora tenuto ad applicare la medesima modalità ai matrimoni contratti tra persone *same sex* e a quelli contratti tra persone di sesso opposto (§75).

Con questa pronuncia, la CGUE ha dunque ribadito che i cittadini europei che si muovono all'interno dell'Unione devono poter mantenere la propria condizione familiare senza subire trattamenti peggiorativi in seguito all'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno. Si è così posta nel solco della giurisprudenza pregressa e ha seguito il medesimo percorso argomentativo utilizzato nella pronuncia in cui ha affermato che la nozione di coniuge, contenuta nella direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione, include anche i coniugi *same sex*, obbligando gli Stati membri a riconoscere il diritto di soggiorno al *partner* dello stesso sesso di un cittadino UE (CGUE, Grande Sezione, sentenza 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*). Questo ragionamento è stato poi ulteriormente sviluppato quando la CGUE si è occupata della libera circolazione dei cittadini UE e del riconoscimento delle relazioni familiari omogenitoriali, stabilendo che gli Stati membri devono riconoscere il legame genitoriale tra un minore e due madri dello stesso sesso, anche se la legislazione nazionale non lo prevede, per non ostacolare i diritti di libera circolazione: così facendo ha esteso i principi sulla genitorialità omosessuale e di non discriminazione e li ha applicati al riconoscimento di un atto di nascita rilasciato in un altro Stato membro (CGUE, Grande Sezione, sentenza 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *V.M.A. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*; Sezione X,

ordinanza 24 giugno 2022, causa C-2/11, *Rezecznik Praw Obywatelskich*).

In particolare, il punto di forza della ricostruzione giurisprudenziale consiste nel distinguere quanto rientra nella competenza normativa dei singoli Stati e quanto attiene all'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione e i diritti di cittadinanza UE poiché, così facendo, la CGUE ha potuto escludere qualsiasi pregiudizio per l'identità nazionale e l'ordine pubblico di uno Stato membro. Infatti, la Corte di giustizia, stabilendo che i Paesi membri non sono obbligati ad estendere il matrimonio alle coppie *same sex*, ma che devono riconoscere quello celebrato negli altri Stati membri, ha compiuto una distinzione che le ha consentito di imporre livelli minimi e uniformi di tutela dei diritti fondamentali, soprattutto laddove ci sono significativi divari e i legislatori nazionali procedono più lentamente, ritardando scelte eticamente sensibili e creando ostacoli concreti alla vita quotidiana che finiscono col violare l'essenza stessa dei diritti di cittadinanza UE.